

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13967

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 29 gennaio 2016, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

vista la deliberazione della Giunta Esecutiva, n. 6142 del 16 maggio 2003, ratificata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8081 del 30 maggio 2003, con la quale l'INFN ha deliberato l'adesione all'Associazione "Festival della Scienza";

vista la deliberazione della Giunta Esecutiva, n. 7364 del 9 giugno 2006, ratificata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9710 del 23 giugno 2006, con la quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Associazione Festival della Scienza;

vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8416 dell'11 settembre 2009, ratificata con deliberazione del Consiglio Direttivo n.11129 del 25 settembre 2009, con la quale è stata approvata un'ulteriore revisione dello Statuto dell'Associazione Festival della Scienza;

considerato che in data 14 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ha deliberato l'avvio di un nuovo iter di revisione dello Statuto finalizzato, tra l'altro, a riformare il sistema di *governance* dell'Associazione;

premesso che nel corso dell'Assemblea del 23 dicembre 2015 gli Associati hanno concordato lo schema del nuovo Statuto associativo, da sottoporre alla ratifica dei propri Organi deliberanti, in vista della successiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione;

visto lo schema del nuovo Statuto dell'Associazione Festival della Scienza, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

visto in particolare l'art. 12.2 in base al quale *"Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è nominato dall'Assemblea dei Soci con le seguenti modalità:*

- a) Il Presidente nominato secondo quanto previsto all'art. 13 c.1;*
- b) n. 2 membri su designazione degli associati della categoria "Enti scientifici e Università" di cui al precedente art. 6 comma 3;*
- b) n. 2 membri su designazione della categoria "Enti pubblici e soggetti privati" di cui al precedente art. 6 c.4...";*

visto, altresì, il successivo art. 13.1, in base al quale *"Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione nei settori di attività dell'Associazione, è nominato, su proposta degli Enti Scientifici, sentiti Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci."*;

considerato che l'approvazione del suddetto schema di Statuto non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario da parte dell'Istituto;

su proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

Di approvare lo schema di nuovo Statuto dell'Associazione Festival della Scienza di cui in premessa.

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO

STATUTO VIGENTE (approvato dall'Assemblea del 25.09.2009)	PROPOSTA DI REVISIONE STATUTO (come votato in Assemblea dei Soci il 23.12.2015)
<p data-bbox="312 439 584 468"><i>Art. 1) Denominazione</i></p> <p data-bbox="110 474 783 611">1.1. L'Associazione denominata "Festival della Scienza" è riconosciuta ai sensi dell'art.7 del D.P.R 361 del 10 febbraio 2000 con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n.1064 del 12 Settembre 2003.</p> <p data-bbox="376 651 520 680"><i>Art. 2) Sede</i></p> <p data-bbox="110 687 783 824">2.1 L'Associazione ha sede in Genova, Corso Perrone 24, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (CNR-INFM).</p> <p data-bbox="360 864 536 893"><i>Art. 3) Durata</i></p> <p data-bbox="110 900 783 1072">3.1. L'Associazione durerà fino al 31 Dicembre 2020 e comunque fino alla chiusura di tutte le operazioni necessarie ed opportune per la realizzazione delle iniziative (e per la chiusura di tutte le attività e passività relative).</p> <p data-bbox="368 1113 528 1142"><i>Art. 4) Scopo</i></p> <p data-bbox="110 1149 783 1538">4.1. L'Associazione "Festival della Scienza" è un organismo senza scopo di lucro finalizzato alla promozione, valorizzazione e divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, con particolare attenzione alle risorse scientifiche e tecnologiche della Regione Liguria, attraverso la realizzazione del Festival della Scienza a Genova e sul territorio regionale, nonché di iniziative a carattere sia temporaneo che permanente (inclusi premi e borse di studio) di diffusione della cultura scientifica, formazione ed educazione in Italia e all'estero.</p> <p data-bbox="110 1545 783 1610">4.2. L'Associazione nel perseguimento delle predette finalità:</p> <p data-bbox="110 1722 783 1859">1. Promuove e coordina la collaborazione tra gli Associati anche per le specifiche attività che questi possono apportare autonomamente ai programmi dell'Associazione;</p> <p data-bbox="110 1899 783 2002">2. Promuove e coordina altresì la collaborazione con gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati ai propri programmi;</p> <p data-bbox="110 2009 783 2074">3. Esercita e gestisce le attività necessarie per la realizzazione del Festival della Scienza così come tutte</p>	<p data-bbox="1007 439 1278 468"><i>Art. 1) Denominazione</i></p> <p data-bbox="809 474 1485 678">1.1. L'Associazione è denominata "Festival della Scienza". E' riconosciuta ai sensi dell'art.7 del D.P.R 361 del 10 febbraio 2000 con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n.1064 del 12 Settembre 2003, anno della prima edizione della manifestazione a Genova.</p> <p data-bbox="1070 687 1214 716"><i>Art. 2) Sede</i></p> <p data-bbox="809 723 1485 824">2.1 L'Associazione ha sede legale in Genova. Corso Perrone 24, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche.</p> <p data-bbox="1054 900 1230 929"><i>Art. 3) Durata</i></p> <p data-bbox="809 936 1485 1108">3.1. L'Associazione durerà fino al 31 Dicembre 2030 e comunque fino alla chiusura di tutte le operazioni necessarie ed opportune per la realizzazione delle iniziative (e per la chiusura di tutte le attività e passività relative).</p> <p data-bbox="1062 1149 1222 1178"><i>Art. 4) Scopo</i></p> <p data-bbox="809 1184 1485 1538">4.1. L'Associazione "Festival della Scienza" è un organismo senza scopo di lucro finalizzato, con particolare attenzione alle risorse scientifiche e tecnologiche della Liguria, alla promozione, valorizzazione e divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, e, in tali ambiti, volto a realizzare iniziative ed eventi di diffusione dei contenuti e della cultura scientifica e della relativa formazione ed educazione sia in Italia che all'estero, anche attraverso l'erogazione di premi e borse di studio.</p> <p data-bbox="809 1615 1485 1680">4.2. L'Associazione nel perseguimento delle predette finalità:</p> <p data-bbox="809 1686 1485 1789">a. Organizza, gestendo tutte le attività necessarie, la manifestazione internazionale del "Festival della Scienza", a Genova, con carattere annuale;</p> <p data-bbox="809 1796 1485 1968">b. Promuove e coordina la collaborazione tra gli Associati e tra questi e altri soggetti pubblici e privati, anche esteri, anche per le specifiche attività che questi possono apportare autonomamente ai programmi dell'Associazione;</p> <p data-bbox="809 2009 1485 2074">c. Promuove e coordina altresì la collaborazione con gli organismi pubblici e privati in qualunque</p>

quelle in qualunque modo funzionali, correlate e connesse allo stesso ed ai programmi dell'Associazione;

4. Svolge attività produttiva, commerciale ed editoriale curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e la diffusione dei risultati dell'attività associativa, reinvestendo eventuali utili nell'attività dell'Associazione;

5. Svolge attività di formazione, istruzione ed educazione, comunque finalizzata e finanziata sia con risorse proprie, che con fondi messi a disposizione da soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

6. Svolge ogni altra attività ed esercita ogni altra attribuzione, non specificata ai numeri precedenti, che il Consiglio di Amministrazione ritenga utili per il perseguimento dello scopo associativo.

Art. 5) Modalità di perseguimento dello scopo associativo

5.1. Per la realizzazione degli scopi sopra indicati l'Associazione potrà, tra l'altro:

1. definire le quote di adesione versate una tantum dai nuovi associati;

2. raccogliere contributi anche annuali da parte degli Associati, che possono essere apportati eventualmente in natura attraverso la stipula di specifici atti convenzionali;

3. raccogliere contributi e finanziamenti da associazioni, enti - sia di diritto pubblico che di diritto privato - società e persone fisiche allo scopo di contribuire alla realizzazione delle iniziative promosse;

4. esigere e incassare compensi e corrispettivi variamente legati alla realizzazione delle attività associative;

5. stipulare accordi e convenzioni con Amministrazioni ed Enti Pubblici, soggetti privati ed imprese interessati alla sua attività.

Art. 6) Ammissione di nuovi associati

6.1. Possono aderire all'Associazione i soggetti giuridici che, condividendo le finalità del presente statuto, intendano partecipare attivamente alla vita dell'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità.

interessati ai propri programmi;

d. Svolge attività produttiva, commerciale ed editoriale curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e la diffusione dei risultati dell'attività associativa, reinvestendo eventuali utili nell'attività dell'Associazione;

e. Svolge attività di formazione, istruzione ed educazione, comunque finalizzata e finanziata sia con risorse proprie, che con fondi messi a disposizione da soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

f. Svolge ogni altra attività ed esercita ogni altra attribuzione, non specificata alle lettere precedenti, che il Consiglio di Amministrazione ritenga utili per il perseguimento dello scopo associativo.

g. promuove il rispetto degli equilibri di genere all'interno dei suoi organi

Art. 5) Finanziamento delle attività

5.1. Per la realizzazione degli scopi sopra indicati l'Associazione potrà, tra l'altro:

a. definire le quote di adesione versate una tantum dai nuovi associati;

b. raccogliere eventuali contributi, anche in natura, ai quali gli Associati si siano impegnati attraverso la stipula di specifici atti convenzionali che saranno opportunamente rappresentati nella documentazione di accompagnamento al bilancio;

c. raccogliere contributi e finanziamenti da associazioni, enti - sia di diritto pubblico che di diritto privato - società e persone fisiche allo scopo di contribuire alla realizzazione delle iniziative promosse;

d. esigere e incassare compensi e corrispettivi variamente legati alla realizzazione delle attività associative;

e. stipulare accordi e convenzioni con Amministrazioni ed Enti Pubblici, soggetti privati ed imprese interessati alla sua attività.

Art. 6) Categorie di Associati ed ammissione di nuovi associati

6.1. Possono aderire all'Associazione, in qualità di Associati, i soggetti giuridici che, condividendo le finalità del presente statuto, intendano partecipare attivamente alla vita dell'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità. Agli Associati spettano i diritti ed i doveri definiti nel presente Statuto. L'Assemblea stabilirà le modalità e condizioni delle adesioni dei nuovi Associati.

6.2. Gli Associati si distinguono in due categorie: "Enti scientifici e Università" ed "Enti pubblici e sc

6.2. L'Assemblea stabilirà le modalità e condizioni delle adesioni dei nuovi Associati.

6.3. Gli Associati hanno diritto e dovere di partecipare alle attività dell'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee per quanto ad essi riservato dalla legge e/o dallo Statuto.

Art. 7) Obblighi degli associati

7.1. Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di adesione "una tantum" stabilita dall'Assemblea dei Soci.

7.2. Lo status di associato si perde per recesso, decadenza od esclusione.

7.3. Gli associati sono esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, alle deliberazioni prese dagli organi associativi, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

7.4. L'esclusione dell'associato viene deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

7.5. Ove un associato intenda recedere dovrà inviare apposita comunicazione scritta con lettera

privati".

6.3. Sono definiti "Enti Scientifici ed Università", gli Associati con finalità statutaria di ricerca scientifica e tecnologica.

6.4. Sono definiti "Enti pubblici e soggetti privati", gli Associati enti pubblici, società o altri soggetti giuridici con finalità o scopo statutario differente da quanto indicato al precedente comma 3.

6.5. Gli Associati possono disciplinare i reciproci rapporti, mediante specifiche intese in analogia con quanto previsto dall'art. 2341-bis del Codice Civile, in ordine alla:

a. definizione delle relazioni tra gli associati rispetto alla composizione degli organi di cui al successivo art. 12, comma 2 e in generale alla *governance* dell'Associazione;

b. definizione dei reciproci impegni quali atti prodromici alla stipula delle convenzioni di cui al precedente art. 5 finalizzati a garantire la programmazione scientifica, lo svolgimento del Festival e il complesso delle attività in condizioni di sostenibilità economico finanziaria.

6.6. Possono aderire all'Associazione associati sostenitori; l'assemblea delibera le modalità di partecipazione.

Art. 7) Diritti e obblighi degli associati

7.1. Gli Associati hanno diritto e dovere di partecipare alle attività dell'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee per quanto ad essi riservato dalla legge e/o dallo Statuto.

7.2. Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di adesione "una tantum" stabilita dall'Assemblea dei Soci.

7.3 Sono altresì tenuti alla corresponsione dei contributi, ove previsti ai sensi dell'art. 5.

Art. 8) Perdita dello status di Associato

8.1. Lo status di associato si perde per esclusione o recesso.

8.2 Gli associati sono esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, alle deliberazioni prese dagli organi associativi, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

8.3. L'esclusione dell'associato viene deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almer

raccomandata al Presidente dell'Associazione entro il primo semestre dell'anno perché il recesso abbia effetto al termine dello stesso. L'associato recedente sarà comunque tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione in vigore del proprio status di associato. Il recesso, così come l'esclusione, non daranno diritto all'associato receduto o escluso di ricevere in restituzione, in tutto o in parte, la quota di adesione iniziale e/o gli altri eventuali contributi versati che si consolideranno pertanto nel patrimonio dell'Associazione.

Art. 8) Patrimonio e obbligazioni

8.1. Il patrimonio è costituito:

1. dalle quote di adesione iniziale e dagli eventuali contributi di cui al precedente art. 5, comma 1, punto 2 aventi natura patrimoniale versati dagli associati;
2. dagli utili realizzati in ciascun esercizio reinvestiti nell'attività dell'Associazione;
3. dai beni materiali ed immateriali, ivi inclusi know-how, marchi e brevetti acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività dell'Associazione;
4. da qualsiasi altra entrata comunque acquisita dall'Associazione avente natura patrimoniale.

8.2. Il patrimonio potrà essere accresciuto in qualsiasi momento su proposta del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta dall'Assemblea, validamente costituita, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

8.3. Finché dura l'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune.

8.4. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea può, con delibera adottata all'unanimità, ripartire il patrimonio tra gli Associati o devolvere il patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

8.5. Le quote di adesione di ciascun associato sono trasmissibili ad altro soggetto giuridico, quale previsto all'art. 6), purché questi abbia ricevuto unanime gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione e previa formale delibera assunta dall'Assemblea, validamente costituita, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

8.6. Gli utili e gli avanzi di gestione sono reinvestiti nell'attività dell'Associazione.

Art. 9) Organi associativi

9.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente
- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Esecutivo
- il Consiglio Scientifico
- il Collegio dei Revisori dei Conti

terzi degli associati.

8.4. Ove un associato intenda recedere dovrà inviare apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata al Presidente dell'Associazione entro il primo semestre dell'anno perché il recesso abbia effetto al termine dello stesso anno. L'associato recedente sarà comunque tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione in vigore del proprio status di associato. Il recesso, così come l'esclusione, non daranno diritto all'associato receduto o escluso di ricevere in restituzione, in tutto o in parte, la quota di adesione iniziale e/o gli altri eventuali contributi versati che si consolideranno pertanto nel patrimonio dell'Associazione.

Art. 9) Patrimonio e obbligazioni

9.1. Il patrimonio è costituito:

- a. dalle quote di adesione iniziale e dagli eventuali contributi di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b) aventi natura patrimoniale versati dagli associati;
- b. dagli utili realizzati in ciascun esercizio reinvestiti nell'attività dell'Associazione;
- c. dai beni materiali ed immateriali, ivi inclusi know-how, marchi e brevetti acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- d. da qualsiasi altra entrata comunque acquisita dall'Associazione avente natura patrimoniale.

9.2. Il patrimonio potrà essere accresciuto in qualsiasi momento su proposta del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta dall'Assemblea, validamente costituita, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

9.3. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune.

9.4. In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto ad altro soggetto con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

9.5. Le quote di adesione di ciascun associato sono trasmissibili ad altro soggetto giuridico, quale previsto all'art. 6), purché questi abbia ricevuto unanime gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione e previa formale delibera assunta dall'Assemblea, validamente costituita, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

9.6. Gli utili e gli avanzi di gestione sono reinvestiti nell'attività dell'Associazione.

Art. 10) Assemblea

10.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati ed è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione.

10.2. L'Assemblea:

1. stabilisce le strategie e gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
2. delibera sulle modifiche del presente Statuto;
3. delibera sulle modifiche del patrimonio;
4. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilisce le norme per la liquidazione e provvede alla nomina del liquidatore o dei liquidatori;
5. delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
6. determina l'ammontare delle quote di adesione dei nuovi associati;
7. nomina il Consiglio di Amministrazione;
8. nomina il Presidente;
9. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
10. approva il bilancio consuntivo.

10.3. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno: l'Assemblea si riunisce nel mese di dicembre in forma solenne sotto la presidenza del Sindaco pro-tempore di Genova, per valutare i risultati delle attività e definire le strategie e gli indirizzi per l'anno successivo. L'Assemblea si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio salva proroga, non superiore a due mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

10.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata, fax o posta elettronica a ciascun associato almeno dieci giorni prima della riunione; in caso d'urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere inviato cinque giorni prima della riunione.

10.5. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, la data e il luogo dell'Assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.6. L'Assemblea si riunisce altresì, con le modalità di

Art. 10) Organi associativi

10.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente
- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato di Programmazione
- il Consiglio Scientifico
- il Revisore Unico

Art. 11) Assemblea

11.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati ed è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione.

11.2. L'Assemblea:

- a. stabilisce le strategie e gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b. delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- c. delibera sulle modifiche del patrimonio;
- d. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilisce le norme per la liquidazione e provvede alla nomina del liquidatore o dei liquidatori;
- e. delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- f. determina l'ammontare delle quote di adesione dei nuovi associati;
- g. nomina il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Programmazione;
- h. nomina il Presidente ai sensi dell'articolo 13 comma 1.;
- i. nomina il Consiglio Scientifico;
- l. nomina il Revisore Unico;
- m. approva il bilancio consuntivo, il budget preventivo, comprensivo degli eventuali impegni convenzionali degli Associati, ed il programma annuale delle attività predisposto dal Comitato di Programmazione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- n. Individua la sede legale, con le modalità di cui al successivo art. 11.8.

11.3. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno: per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga, non superiore a due mesi, quando particolari esigenze lo richiedano e per l'approvazione del budget preventivo ed il programma annuale delle attività entro la fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento; l'Assemblea inoltre si riunisce nel mese di dicembre in forma solenne sotto la presidenza del Sindaco pro-tempore di Genova, per valutare i risultati delle attività e definire le strategie e gli indirizzi per l'anno successivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta della maggioranza degli Associati

convocazione sopra evidenziate, ogni qualvolta ne sia stata fatta motivata richiesta da parte di almeno un decimo degli associati.

10.7. Sono fatte salve le cosiddette assemblee totalitarie.

10.8 Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un segretario anche non socio;

10.9. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza dei voti. Sono fatti salvi i casi previsti dai punti 2, 5 e 6 del secondo comma del presente articolo, per i quali è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, nonché dal punto 4, per il quale è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

10.10. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può delegare una persona di fiducia alla partecipazione ed al voto in Assemblea. In ogni caso, ciascun partecipante non può essere titolare di più di una delega.

Art. 11) Consiglio di Amministrazione

11.1. L'organo di governo dell'Associazione è il Consiglio di Amministrazione composto di tanti membri quanti sono gli associati, a ciascuno dei quali spetta la designazione di un componente.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per tre anni. I componenti sono rieleggibili.

Il Presidente è nominato su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Al consigliere nominato su designazione della società Codice. Idee per la Cultura S.r.l. sono delegati dal Consiglio di Amministrazione i poteri di direzione della manifestazione Festival della Scienza ed assumerà quindi la qualifica di "Direttore" della manifestazione.

11.3. I consiglieri che ricoprono cariche istituzionali decadono automaticamente alla cessazione per qualsiasi motivo del proprio incarico istituzionale salva espressa conferma da parte dell'ente di appartenenza che dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla cessazione dell'incarico istituzionale medesimo.

11.4. Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

11.5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno

qual volta il Presidente, per motivi di urgenza, ritenga opportuno convocarla.

11.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione inviato tramite lettera raccomandata a/r, o posta elettronica a ciascun associato almeno 15 giorni prima della riunione; in caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere inviato cinque giorni prima della riunione.

11.5. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, la data e il luogo dell'Assemblea e la puntuale indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Dovrà altresì recare in allegato la documentazione che sarà sottoposta all'esame e al voto dell'Assemblea.

11.6. Sono fatte salve le cosiddette assemblee totalitarie.

11.7. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un segretario anche non socio. La funzione di segretario è svolta dal Direttore Generale, qualora presente.

11.8. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza dei voti.

Per le fattispecie di cui alle lettere b), e) e f) del secondo comma del presente articolo è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, per quelle di cui alle lettere d) del secondo comma è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Per le modifiche agli articoli 2 e 4 del presente statuto nonché del presente periodo è necessario il consenso unanime degli associati.

11.9. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può delegare una persona di fiducia alla partecipazione ed al voto in Assemblea. In ogni caso, ciascun partecipante non può essere titolare di più di una delega.

Art. 12) Consiglio di Amministrazione

12.1. L'organo di governo dell'Associazione è il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, ivi incluso il Presidente.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è nominato dall'Assemblea dei Soci con le seguenti modalità:

a) Il Presidente nominato secondo quanto previsto all'art. 13 c.1;

o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori - oppure la metà di essi qualora i componenti del Consiglio siano in numero pari - si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

11.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente sei giorni prima della data stabilita a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, di sua iniziativa oppure quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

11.7. In casi di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente con un preavviso di 48 ore.

11.8. Il Consiglio nomina un segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

11.9. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può deliberare per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

11.10. Ogni consigliere ha diritto ad un voto.

11.11. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

11.12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.13. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi associativi nell'ambito del presente statuto.

11.14. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

1. approvare il programma annuale ed il budget relativo e rendere operative le strategie e gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;

b) n. 2 membri su designazione degli associati della categoria "Enti scientifici e Università" di cui al precedente art. 6 comma 3;

b) n. 2 membri su designazione della categoria "Enti pubblici e soggetti privati" di cui al precedente art. 6 c.4.

I componenti non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

12.3. Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

12.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

12.5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti degli altri associati.

12.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente 10 giorni prima della data stabilita a mezzo lettera raccomandata a/r, o posta elettronica, di sua iniziativa oppure quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, tramite avviso di convocazione avente i requisiti previsti dall'art. 11.5 e inviato a ciascun Associato.

12.7. In casi di particolare e motivata urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente con un preavviso di 48 ore. L'avviso di convocazione dovrà comunque rispettare i requisiti di cui all'art. 11.5.

12.8. Il Consiglio nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. La funzione di segretario è svolta dal Direttore Generale, qualora presente.

12.9. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può deliberare per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

12. 10. Ogni consigliere ha diritto ad un voto.

12.11. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti

2. approvare la stipula di atti e contratti di ogni genere, inerenti l'attività sociale;

3. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio;

4. approvare la stipula di accordi, contratti, convenzioni;

5. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

6. nominare i componenti il Comitato Esecutivo;

7. delegare al Comitato Esecutivo, al Presidente e/o ad altri consiglieri parte dei propri poteri definendo ambiti, limiti e modalità di esercizio;

8. nominare il Consiglio Scientifico ed il Tesoriere.

11.15. Le cariche si intendono gratuite, fatti salvi eventuali rimborsi spese e indennità che il Consiglio di Amministrazione potrà conferire in relazione a specifici incarichi attribuiti ad uno o più dei propri membri.

11.16. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Tesoriere al quale sono attribuiti, in virtù di apposito incarico, poteri di gestione della liquidità dell'Associazione, con facoltà quindi di apertura di conti correnti bancari e con ampi poteri di operare sui medesimi, nonché compiti di controllo ed amministrazione dell'Associazione, stesura di rendiconti e bilanci da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso.

11.17. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina di comitati e commissioni consultivi e/o di coordinamento di singole iniziative, la cui composizione, poteri e finalità verranno convenute in sede di delibera.

12.12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.13. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi associativi nell'ambito del presente statuto.

12.14. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

a. rendere operative le strategie e gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;

b. approvare il programma annuale, lo "schema di budget", da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea, approvando, se necessario, convenzioni con gli associati nel rispetto dei principi di proporzionalità e maggioranza espressi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 12, comma 2 e dell'art. 6, comma 3 e 4;

c. approvare la stipula di atti e contratti di ogni genere, inclusi accordi, convenzioni, protocolli, inerenti l'attività sociale e coerenti con il programma annuale approvato;

d. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio, il budget preventivo ed il programma annuale predisposto dal Comitato di Programmazione;

e. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

f. nominare il Direttore Generale, cui sono affidate le competenze di cui al successivo art. 17;

g. nominare, nelle more dell'individuazione del Direttore Generale, il Tesoriere dell'Associazione, con i compiti e le attribuzioni di cui al successivo art. 17, comma 3, lettera d);

h. delegare al Presidente e/o ad altri consiglieri e/o al Direttore Generale parte dei propri poteri, definendo ambiti, limiti e modalità di esercizio. I titolari delle deleghe e degli incarichi devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto;

12.15 Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina di comitati e commissioni consultivi e/o di coordinamento di singole iniziative, la cui composizione, poteri e finalità verranno convenute in sede di delibera.

12.16. Le cariche di cui al presente articolo si intendono gratuite, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico ricoperto nell'Associazione.

Art. 12) Il Presidente

12.1. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

12.2. Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita le funzioni da essa derivanti;
2. attua le delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo ed esercita i compiti ed i poteri specificatamente attribuitigli dagli stessi.

12.3. In caso di urgenza, adotta ogni provvedimento di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, riportando a quest'ultimo per la ratifica nell'adunanza immediatamente successiva.

12.4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, nel caso in cui più componenti durino in carica dallo stesso tempo, dal più anziano di età.

Art. 13) Il Comitato Esecutivo

13.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Direttore del Festival, dal Presidente del Consiglio Scientifico, dal Tesoriere e da un massimo di tre consiglieri di amministrazione nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

13.2. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

13.3. Il Comitato Esecutivo dura in carica per tre anni.

13.4. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei propri membri.

Art. 14) Il Consiglio Scientifico

14.1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione ed esprime indirizzi, pareri e proposte sui programmi dell'Associazione, valutandone i risultati in termini di contenuto.

14.2. I componenti del Consiglio Scientifico, scelti tra autorevoli esponenti del mondo della cultura, della

Art. 13) Il Presidente

13.1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione nei settori di attività dell'Associazione, è nominato, su proposta degli Enti Scientifici, sentiti Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci.

13.2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

13.3. Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita le funzioni da essa derivanti;
- b. esercita i compiti ed i poteri specificatamente attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea;
- c. ha la possibilità di delega ai membri del Consiglio di Amministrazione degli atti di sua competenza;
- d. ha la rappresentanza dell'Associazione in giudizio in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità giudicante, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici.

13.4. In caso di urgenza, adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio, riportando a quest'ultimo per la ratifica nell'adunanza immediatamente successiva.

13.5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, nel caso in cui più componenti durino in carica dallo stesso tempo, dal più anziano di età.

13.6. L'incarico di Presidente è svolto a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico ricoperto nell'Associazione.

Art. 14) Il Consiglio Scientifico

14.1. Il Consiglio Scientifico è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è l'organo di consulenza dell'Associazione. Esprime pareri e proposte sui programmi dell'Associazione, valutandone i contenuti.

14.2. Il Consiglio Scientifico è composto da membri scelti tra i massimi esponenti del mondo della sci

scienza e della tecnologia, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14.3. Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno il Presidente, previo gradimento espresso dall'Università degli Studi di Genova. I lavori del Consiglio Scientifico vengono supportati da un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

14.4. Il Presidente del Consiglio Scientifico presenzia alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

della tecnologia, i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

14.3. I membri, una volta designati, decideranno al loro interno la personalità cui affidare la presidenza del Consiglio stesso.

14.4. Il Presidente del Consiglio Scientifico può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa senza diritto di voto.

14.5. I componenti il Consiglio Scientifico svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico svolto per l'Associazione.

Art. 15) Il Comitato di Programmazione

15.1 Il Comitato di Programmazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da:

a. n. 5 rappresentanti designati dalla categoria "Enti Scientifici ed Università", di cui al precedente art. 6, comma 3;

b. n. 3 rappresentanti degli enti pubblici della categoria "Enti Pubblici e soggetti privati" di cui al precedente art.6 comma 4.

c. Il Direttore Generale;

15.2 Il Comitato di Programmazione ha il compito di garantire la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle attività fornendo consulenza e supporto tecnico-scientifico anche ai fini della selezione degli eventi da inserire nel programma del Festival della Scienza e della loro effettiva sostenibilità e realizzabilità.

15.3 Il Comitato di Programmazione predispone il programma annuale delle manifestazioni e degli eventi e relativo budget, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e affianca Presidente e Direttore Generale nella gestione degli eventi programmati.

15.4 . I componenti il Comitato di Programmazione, ad eccezione del Direttore Generale (per il quale si rimanda al successivo art. 17) svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico svolto per l'Associazione.

15.5 I membri del Comitato di Programmazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 15) Collegio dei Revisori dei Conti

15.1. La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea avuto riguardo alla loro competenza.

15.2. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta

della contabilità, redigere una relazione sui bilanci consuntivo e preventivo annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

15.6 I membri, una volta designati, decideranno al loro interno la personalità cui affidare la presidenza del Comitato stesso.

Art. 16) Il Revisore Unico

16.1. La gestione amministrativo-contabile dell'Associazione è controllata da un Revisore Unico, eletto dall'Assemblea avuto riguardo alla sua competenza.

16.2. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione sui bilanci consuntivo e preventivo annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Art. 17) Il Direttore Generale

17.1. Il Direttore Generale è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne determina l'emolumento stabilendone una parte fissa ed una variabile in ragione dei risultati ottenuti, per un periodo di durata quadriennale, rinnovabile al massimo una volta e comunque previa verifica dei risultati.

17.2. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione stesso e nel rispetto delle prerogative assegnate al Comitato di Programmazione di cui è componente.

17.3. In particolare, il Direttore Generale:

a) propone all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione, e tenendo conto degli indirizzi del Comitato di Programmazione a cui partecipa come membro, le deliberazioni da adottarsi da parte degli organi medesimi, curando l'istruttoria delle materie e degli argomenti posti all'ordine del giorno;

b) dispone per l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto;

c) sovrintende a tutte le attività associative ed è capo della struttura operativa;

d) espleta funzioni di gestione della liquidità dell'Associazione, con facoltà quindi di apertura di conti correnti bancari e con ampi poteri di operare sui medesimi, nonché compiti di controllo ed amministrazione dell'Associazione, stesura di rendiconti e bilanci da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso;

- f) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione in Assemblea, il budget annuale dell'Associazione e ne garantisce il rispetto, predisponendo regolari rapporti di aggiornamento del cash-flow e degli impegni assunti;
- g) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per la successiva approvazione in Assemblea, il Bilancio preventivo ed il programma annuale predisposto dal Comitato di Programmazione;
- h) esegue tutti gli atti per i quali abbia ricevuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Cause di incompatibilità e conflitto di interessi

18.1. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente dell'Assemblea, componente del Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico, fatta eccezione per la carica del Presidente che presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia di norma l'Assemblea. La carica di Direttore Generale è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

18.2. Non possono ricoprire cariche negli organi dell'Associazione, o incarichi di qualsiasi genere:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico;
- b) i dipendenti in servizio dell'Associazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- c) gli amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, dei soggetti con i quali l'Associazione stessa intrattenga rapporti organici e/o rapporti contrattuali di consulenza e/o prestazione di beni e servizi e i relativi coniuge, parenti e affini fino al terzo grado.;
- d) coloro che abbiano causato danno all'Associazione o abbiano lite vertente con essa.

18.3. La situazione di incompatibilità, sia originaria che sopravvenuta, può essere rimossa dalla scelta dall'interessato entro 10 giorni dalla data del verificarsi dell'evento che l'ha determinata.

18.4. Salvo quanto previsto dal comma precedente, i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo non possono essere nominati Direttore Generale.

18.5. Nel caso in cui un componente gli organi dell'Associazione si trovi in una situazione

espressamente prevista quale causa di inconferibilità o di incompatibilità e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse dell'Associazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o, per il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione si pronunciano come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 19) Verifica dei requisiti e decadenza dalle cariche

19.1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi dell'Associazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o, per il Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione, coloro che in un qualunque momento vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto che non sia stata sanata in virtù delle scelte di cui al precedente art. 18, comma 5.

19.2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Direttore Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

19.3. I componenti gli organi associativi devono dare immediata comunicazione della perdita dei requisiti o delle sopravvenute cause di incompatibilità che li riguardano.

Art. 20) Esercizio finanziario

20.1. Il bilancio consuntivo dell'Associazione comprende l'esercizio sociale dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta Aprile dell'anno successivo, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10.

Art. 21) Scioglimento e liquidazione

21.1. In caso di liquidazione l'Assemblea provvede ad eleggere uno o più liquidatori; ove non venissero raggiunte le maggioranze richieste il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova.

21.2. Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione è devoluto ai sensi delle disposizioni del prece

Art. 16) Esercizio finanziario

16.1. Il bilancio consuntivo dell'Associazione comprende l'esercizio sociale dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta Aprile dell'anno successivo, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10.

Art. 17) Scioglimento e liquidazione

17.1. In caso di liquidazione l'Assemblea provvede ad eleggere uno o più liquidatori; ove non venissero raggiunte le maggioranze richieste il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova.

17.2. Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione è devoluto ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 8).

Art. 18) Clausola Compromissoria

18.1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente statuto, sarà deferita ad un Arbitro Unico nominato sull'accordo delle Parti. In caso di mancato accordo, entro 20 giorni dalla comunicazione di una Parte alle altre dell'intenzione di instaurare la procedura arbitrale, l'Arbitro Unico sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza della Parte più diligente. L'Arbitro Unico giudicherà in via rituale e secondo diritto. Il lodo dovrà essere depositato entro 90 giorni dal momento in cui l'Arbitro avrà dichiarato di accettare l'incarico, salvo

proroghe consentite dalle Parti. L'Arbitro provvederà altresì a disporre in ordine alle spese di difesa e di arbitrato, applicando, per quanto concerne i propri compensi, le tariffe della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano in vigore all'inizio della procedura arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà in Genova.

Art. 19) Disposizioni conclusive

19.1. Tutta la documentazione e corrispondenza relativa alle attività dell'Associazione è depositata presso la sua sede legale. Le delibere dell'Assemblea, quelle del Consiglio di Amministrazione, quelle del Collegio dei Revisori dei Conti, le deleghe del Presidente, del Tesoriere o dei Consiglieri, le modifiche dei poteri di rappresentanza, verranno fatti constare in un libro regolarmente vidimato.

19.2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari di cui al D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460.

articolo 8).

Art. 22) Clausola Compromissoria

22.1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente statuto, sarà deferita ad un Arbitro Unico nominato sull'accordo delle Parti. In caso di mancato accordo, entro 20 giorni dalla comunicazione di una Parte alle altre dell'intenzione di instaurare la procedura arbitrale, l'Arbitro Unico sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza della Parte più diligente. L'Arbitro Unico giudicherà in via rituale e secondo diritto. Il lodo dovrà essere depositato entro 90 giorni dal momento in cui l'Arbitro avrà dichiarato di accettare l'incarico, salvo proroghe consentite dalle Parti. L'Arbitro provvederà altresì a disporre in ordine alle spese di difesa e di arbitrato, applicando, per quanto concerne i propri compensi, le tariffe della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano in vigore all'inizio della procedura arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà in Genova.

Art. 23) Disposizioni conclusive

23.1. Tutta la documentazione e corrispondenza relativa alle attività dell'Associazione è depositata presso la sua sede legale. Le delibere dell'Assemblea, quelle del Consiglio di Amministrazione, quelle del Revisore Unico, le deleghe del Presidente, del Direttore Generale, se presente, del Tesoriere, se presente, o dei Consiglieri, le modifiche dei poteri di rappresentanza, verranno fatti constare in un libro regolarmente vidimato.

23.2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari di cui al D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460.